



COMUNE DI RIVA SAN VITALE

REGOLAMENTO
DELLE
CANALIZZAZIONI

I Disposizioni generali

.Art. 1 - Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

.Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

.Art. 3 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

II Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

.Art. 4 - Impianti comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete principale delle canalizzazioni, conformemente al Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati nel Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione.

.Art. 5 - Impianti privati

1. La pianificazione, l'esecuzione e la manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi privati incombe al proprietario.
2. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

III Smaltimento delle acque di scarico

.Art. 6 - Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc..

.Art. 7 - Acque luride

1. Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGS.
2. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

.Art. 8 - Acque meteoriche

1. Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
2. Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
4. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche in un collettore per sole acque luride.
5. Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettono. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile. Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

.Art. 9 - Acque chiare

1. Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare (o pulite) devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.
2. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui la zona non è idonea all'infiltrazione.
3. Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente. E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
4. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
5. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

.Art. 10 - Divieto di immissione

Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente.

In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori
- materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive

- scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili
- materie che per qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come per esempio sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione
- depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori di oli e grassi, ecc.
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietre naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
- liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

.Art. 11 - Pretrattamento

1. Se necessario, le acque di rifiuto dovranno essere sottoposte, a cura e a spesa dell'utente, ad opportuno trattamento di decontaminazione, ricupero termico, ritenzione, neutralizzazione, separazione, disinfezione od altro, per renderle idonee.
2. La composizione delle acque di rifiuto industriali e artigianali o simili, come prescritto dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, deve essere oggetto di analisi. Il proprietario dello stabilimento dovrà produrre, a richiesta del Municipio, i risultati delle analisi. Se necessario, queste acque dovranno essere pretrattate all'origine, prima della loro immissione nella canalizzazione pubblica, in un impianto di pretrattamento.
3. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e alle prescrizioni delle Autorità competenti. E' proibito diluire le acque di rifiuto per raggiungere i limiti di concentrazione prescritti.

IV Allacciamento alla canalizzazione pubblica

.Art. 12 - Obbligo di allacciamento

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla Legislazione federale e cantonale in materia.
2. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
3. L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
4. L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Le tubazioni su area pubblica che allacciano le proprietà private alla canalizzazione comunale sono e rimangono di proprietà privata. Al proprietario incombono tutti gli obblighi di manutenzione.
6. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
7. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS decide il Dipartimento.

.Art. 13 - Esecuzione dell'allacciamento

1. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate gratuitamente dal Comune, sempreché le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento, contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
3. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le relative spese sono a carico del proprietario.

.Art. 14 - Diritto di passaggio su fondo terzi

Gli stabili non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica, non possono allacciarsi direttamente alla canalizzazione comunale senza invadere o attraversare i fondi di proprietari confinanti potranno valersi del diritto di passaggio in base al CCS.

Tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, la costruzione, il tracciato, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione.

Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario.

Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

.Art. 15 - Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Resta riservato l'art. 59 LALIA.

V Procedura di approvazione

.Art. 16 - Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RLE.
2. Il progetto deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000), rilasciato dal geometra revisore, con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sullo smaltimento delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);
 - c) In casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono smaltiti i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d) profilo longitudinale (1:100) dei collettori e manufatti;
 - e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).
3. Le "Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione" (Dipartimento del Territorio, SPAA) contengono tutte le indicazioni necessarie per una presentazione corretta e completa delle domande di autorizzazione a costruire.
4. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.

5. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.
6. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.
7. Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

.Art. 17 - Immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua dev'essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee dev'essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere dev'essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, dev'essere informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. Lo scarico di acqua di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

VI Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti di smaltimento delle acque dei fondi

.Art. 18 - Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
2. In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite, che verrà allegato al catasto comunale delle canalizzazioni e degli impianti.
5. Con il collaudo dell'opera non viene assunta da parte del Comune o dei suoi dipendenti alcuna responsabilità in relazione alla eventuale difettosa esecuzione delle opere o irregolarità di esercizio.

VII Prescrizioni tecniche

.Art. 19 - Progettazione ed esecuzione degli impianti

Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione ineccepibile dei collettori e dei manufatti sono vincolanti le disposizioni della Norma VSA-ASTEA/APSLI - SN 592000 "Smaltimento delle acque dei fondi - Progettazione ed esecuzione degli impianti".

.Art. 20 - Esecuzione dell'allacciamento

1. Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso con un angolo di 45° con il relativo pezzo sagomato. Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:
 - la tubazione è situata a quota inferiore a 272.00 msm
 - in falda freatica
 - in presenza di grandi quantità d'acqua
 - in caso di pendenza sfavorevole al pezzo di raccordo
 - in caso di allacciamento a piccoli collettori principali (per es. con DI = 250 mm)
 - in zona di protezione.Deroghe sono ammesse in casi giustificati.
2. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.
3. Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica deve essere previsto almeno un pozzetto d'ispezione.

.Art. 21 - Casi particolari

1. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).
2. Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e

relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

3. In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

.Art. 22 - Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazione d'acqua, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nella norma SIA 190 per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (per es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

VIII Manutenzione degli impianti privati

.Art. 23 - Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Le basi per il controllo, la pulizia e la manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque, per garantirne un funzionamento ineccepibile e la conservazione del loro valore sono contenute nella Direttiva VSA-ASTEA "Manutenzione delle canalizzazioni".
3. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per il loro controllo, manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
4. L'obbligo e gli oneri della manutenzione competono al proprietario.
5. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.

.Art. 24 - Manutenzione canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

.Art. 25 Manutenzione impianti

1. Agli impianti di depurazione singoli delle costruzioni che non possono essere allacciate ad una fognatura pubblica, deve essere eseguita un'adeguata manutenzione.
2. Fosse di chiarificazione e biologiche: questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
3. I fanghi evacuati devono essere portati in un'impianto di depurazione centrale.
4. Gli impianti di depurazione meccanico-biologici devono essere collaudati dal

proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dalla SPAA. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

5. Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (pozzetti decantatori, pozzo pompa, ecc.) devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività della azienda, da ditte autorizzate dal Dipartimento del Territorio. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.
6. I pozzetti raccoglitori, i pozzetti decantatori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.
7. I pozzi perdenti devono garantire un'infiltrazione confacente, senza arrecare disturbi a terzi. Se necessario occorre sostituire parzialmente o totalmente lo strato drenante.

IX Contributi e tasse

.Art. 26 - Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dell'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati un contributo di costruzione, conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque (LALIA) e relative norme e decreti esecutivi, nella misura fissata dal Consiglio comunale.

.Art. 27 - Tassa di allacciamento

1. Per ogni nuovo allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o per l'immissione delle acque in un ricettore naturale (corso d'acqua o falda) è dovuta al Comune una tassa unica variante a seconda del volume del fabbricato (volume SIA), compreso locali sotterranei, e così fissata:
per fabbricati fino a 500 m³, tassa di Fr. 750.—
per ogni 100 m³ in più o frazione, aumento della tassa di Fr. 50.—, fino ad un massimo di Fr. 1'500.—.
2. La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

.Art. 28 - Tassa d'uso

1. Per garantire la copertura dei costi di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni comunali, consortili e dell'impianto di depurazione delle acque, compresi adeguati accantonamenti per le manutenzioni straordinarie, il Comune preleva una tassa annua conformemente alla LALIA.
2. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima in ragione dello 0,8 ‰, ritenuto un minimo di Fr. 200.—.
3. La tassa consiste in un importo variabile da un minimo di Fr. 0.50 a un massimo di Fr. 2.— per m³ di acqua consumata, ritenuto un minimo da Fr. 50.— a Fr. 200.— per fuoco. Essa viene fissata dal Municipio sulla base del preventivo d'esercizio.
4. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).

5. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni, per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa d'uso sarà dovuta in dodicesimi.
7. La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso.
8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

.Art. 29 - Tassa per cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.— e un massimo di Fr. 300.—.

.Art. 30 - Notifica tassa d'uso

1. La determinazione della tassa d'uso verrà notificata all'interessato mediante rimessa della bolletta di pagamento.
2. Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al Consiglio di Stato, nel termine di 15 giorni dalla data di notificazione. Gli errori di calcolo o di scrittura e gli eventuali conteggi intermedi sono rettificati direttamente dal Municipio, su richiesta degli interessati.
3. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica, dalla fine di questo termine decorre un interesse di mora del 5% annuo.
4. Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.
5. In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifiuta, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. (Fa stato la situazione al 1° gennaio di ogni anno).
6. I contributi di costruzione e le tasse di cui agli art. 28 e 29 godono del privilegio d'ipoteca legale sancito dall'art. 836 CCS.

X Norme transitorie e finali

.Art. 31 - Norme e direttive

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA-ASTEA, la norma SN 592000 VSA-ASTEA/APSLI e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

.Art. 32 - Danni alle opere comunali

Ogni eventuale danno che potesse derivare alla canalizzazione comunale, malgrado l'adempimento delle impartite prescrizioni, è a completo carico del privato. Restano pure riservati gli eventuali diritti dei terzi.

.Art. 33 - Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

.Art. 34 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di una multa da Fr. 50.— a Fr. 500.— da applicarsi con risoluzione municipale. Contro la multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

.Art. 35 - Notifica al Cantone

Il Municipio notifica al Dipartimento cantonale competente ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

.Art. 36 - Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spesa dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente inquinamento, o prevenire uno incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

.Art. 37 - Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA, riservate le norme speciali.

.Art. 38 - Disposizioni abrogative

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni.

.Art. 39 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1994, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

.Art. 40 - Abrogazioni e riserve

Il presente regolamento abroga

- a) il Regolamento del 5 dicembre 1977
- b) ogni disposizione incompatibile con esso.

Sono in ogni caso riservate le disposizioni delle leggi cantonali e federali in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Prof. Carlo Bianchi

Il Segretario:

Gabriele Serena

Approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione 21 dicembre 1993.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:

Prof. Gianni Rütsch

Il Segretario:

Gabriele Serena

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione 20 maggio 1994

Dipartimento delle Istituzioni

Il Consigliere di Stato:

Dott. Alex Pedrazzini

Il Segretario:

Avv. Guido Santini

Indice

I	Disposizioni generali	3
Art. 1	Base legale	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Applicazione	3
II	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni	4
Art. 4	Impianti comunali	4
Art. 5	Impianti privati	4
III	Smaltimento delle acque di scarico	5
Art. 6	Acque di scarico	5
Art. 7	Acque luride	5
Art. 8	Acque meteoriche	5
Art. 9	Acque chiare	6
Art. 10	Divieto di immissione	6
Art. 11	Pretrattamento	7
IV	Allacciamento alla canalizzazione pubblica	8
Art. 12	Obbligo di allacciamento	8
Art. 13	Esecuzione dell'allacciamento	8
Art. 14	Diritto di passaggio su fondi di terzi	9
Art. 15	Impianti comuni	9
V	Procedure di approvazione	10
Art. 16	Domanda	10
Art. 17	Immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	11

VI	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti di smaltimento delle acque dei fondi	12
Art. 18	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	12
VII	Prescrizioni tecniche	13
Art. 19	Progettazione ed esecuzione degli impianti	13
Art. 20	Esecuzione dell'allacciamento	13
Art. 21	Casi particolari	13
Art. 22	Zone di protezione	14
VIII	Manutenzione degli impianti privati	15
Art. 23	Obbligo di manutenzione	15
Art. 24	Manutenzione canalizzazioni	15
Art. 25	Manutenzione impianti	15
IX	Contributi e tasse	17
Art. 26	Contributi di costruzione	17
Art. 27	Tassa di allacciamento	17
Art. 28	Tassa d'uso	17
Art. 29	Tassa per cantieri	18
Art. 30	Notifica tassa d'uso	18
X	Norme transitorie e finali	19
Art. 31	Norme e direttive	19
Art. 32	Danni alle opere comunali	19
Art. 33	Eliminazione impianti difettosi	19
Art. 34	Contravvenzioni	19
Art. 35	Notifica al Cantone	19
Art. 36	Provvedimenti coattivi	20
Art. 37	Rimedi e diritti	20
Art. 38	Disposizioni abrogative	20
Art. 39	Entrata in vigore	20
Art. 40	Abrogazioni e riserve	20
		23